

## DELIBERAZIONE 2 agosto 1994.

Testo coordinato dei criteri direttivi concernenti: «Attività di cui al capitolo 1536 intestato "Spese inerenti l'esame delle novità vegetali per le quali è stata chiesta l'iscrizione nei registri delle varietà e la protezione brevettuale". Criteri direttivi ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», adottati nella seduta del 14 aprile 1994, successivamente modificati nella seduta del 2 agosto 1994.

## LA CONFERENZA PERMANENTE

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, rispettivamente 1531, 1534, 1536, 1575 e 3031, si intendono di competenza regionale ed, in particolare, che gli stanziamenti di cui al capitolo 1536 confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 1994, previa riduzione del 10%, nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'art. 12, comma 3, della citata legge n. 537/1993, che ha attribuito alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la competenza ad indicare i criteri direttivi per l'esercizio delle trasferite competenze, nonché per il riparto degli stanziamenti, fermi restando gli obiettivi comunque previsti dalle disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato, nonché la competenza a verificare periodicamente l'attuazione degli obiettivi stessi;

Visto il richiamato art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993 che ha previsto altresì che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato perseguimento degli obiettivi in parola, promuova intese correttive in ordine ai programmi di investimento con l'eventuale fissazione di un termine per la loro attuazione, ed ha inoltre previsto la facoltà per il Presidente del Consiglio dei Ministri, in caso di inosservanza del termine stesso, di sospendere con proprio decreto la erogazione delle somme non utilizzate;

Visto il decreto n. 106435 del 28 gennaio 1994 del Ministro del tesoro con il quale, tra l'altro, è stato individuato l'importo dei finanziamenti di cui ai richiamati capitoli 1531, 1534, 1536, 1575 e 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed è stato provvisoriamente ripartito fra le regioni a statuto ordinario il fondo di cui al citato art. 8 della legge n. 281/1970;

Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni delle trasferite competenze e tenuto conto dei nuovi compiti di verifica attribuiti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

## INDICA

## I SEGUENTI CRITERI DIRETTIVI:

1) I fondi di cui al capitolo 1536 dello stato di previsione del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario e, per l'anno 1994, ammontano complessivamente, al netto della riduzione del 10%, a L. 270.000.000, già ricompreso nella ripartizione provvisoria del Fondo comune regionale per l'anno 1994 (prospetto n. 3 allegato al decreto del Ministro del tesoro - Ragioneria generale dello Stato n. 106435 del 28 gennaio 1994).

2) Il trasferimento opera esclusivamente in materia di attività connesse alle prove ed all'esame delle novità vegetali. Rimane ferma la competenza statale in materia di raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati di cui all'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 4 dicembre 1993, n. 491; compresi la tenuta e l'aggiornamento dei registri di varietà di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

3) Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 491/1993, individua gli istituti e gli enti presso i quali possono essere effettuate le prove in rapporto alla specializzazione degli stessi.

I costitutori presentano le domande alle regioni, e per conoscenza al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro il 15 gennaio per le varietà primaverili ed entro il 15 luglio per le varietà autunnali. Per ogni varietà da sottoporre a prova può essere presentata, presso una sola regione, una sola domanda.

Entro i successivi quindici giorni, il Ministero comunicherà alle regioni l'ammissibilità delle denominazioni proposte.

4) Al fine di garantire sul territorio nazionale l'omogeneità delle procedure adottate nell'esecuzione delle prove e degli esami di cui punto 3) e la riproducibilità dei relativi risultati, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Comitato di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 491/1993, entro il 30 novembre 1994, definisce i relativi standard tecnici e di qualità.

5) Al termine delle attività relative alle prove di cui al punto 3), la regione ne certifica la regolare esecuzione e trasmette la relativa documentazione, nonché l'eventuale richiesta del costitutore di obbligo del segreto di cui all'art. 19, comma 9, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai fini dell'iscrizione al registro di varietà. L'iscrizione è disposta dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali nelle forme e con le modalità previste dall'art. 19, commi 3 e seguenti della citata legge n. 1096/1971.

6) Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede agli oneri relativi all'iscrizione nel registro di cui al punto 3) ed alla sua tenuta ed aggiornamento, nonché alle comunicazioni e divulgazioni di cui al punto 7).

7) Dell'avvenuta iscrizione al registro delle varietà, ovvero del motivato diniego all'iscrizione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro il termine di quindici giorni, dà comunicazione alla regione proponente; la regione medesima provvede a dare analoga comunicazione al costitutore. Entro lo stesso termine il Ministero dirama alle altre regioni ed alle province autonome analoga comunicazione, comprensiva dell'individuazione della regione proponente e del costitutore richiedente, nonché di ogni elemento utile a definire in modo inequivocabile il prodotto.

8) Le domande di iscrizione al registro delle varietà pendenti alla data delle presenti direttive sono istruite dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

9) Per l'esercizio 1994 il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali trasferisce alle regioni nel cui territorio ha sede l'organismo presso il quale verranno effettuate le prove le istanze presentate entro il 15 gennaio 1994. Le regioni provvederanno a stipulare le relative convenzioni. Per le prove da effettuare nel corso dell'autunno relativamente alle istanze presentate entro il 15 luglio 1994, valgono i criteri di cui ai precedenti punti secondo i termini e le tariffe che saranno stabiliti dalle regioni.

Roma, 2 agosto 1994

*La Conferenza permanente*

94A6962